



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/34 DEL 19.06.2024

Oggetto: Donazione e trapianto di cornee per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari. Schema tipo di convenzione tra le strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), all'art. 10 dispone che le Regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un Centro regionale per i trapianti, le cui funzioni sono disciplinate al comma 6 del medesimo articolo.

L'Assessore richiama la deliberazione n. 38/29 dell'8 agosto 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova articolazione organizzativa del sistema regionale di donazione e trapianti, al fine di rafforzare la struttura della rete regionale trapianti, con lo scopo di potenziare i percorsi e le aree di attività e ha confermato le funzioni del Centro regionale trapianti (CRT), e, nel contempo, ha stabilito che le attività del Centro sono coordinate, ai sensi dell'articolo 11, della citata legge n. 91 /1999, da un Coordinatore regionale, nominato dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che svolge le attività correlate all'incarico affidato, in modo esclusivo, per il perseguimento degli obiettivi attribuiti.

L'Assessore fa presente che dal 2008, in Sardegna, le cornee vengono donate e prelevate solo da soggetti deceduti in terapia intensiva, sottoposti ad accertamento di morte con criteri neurologici, che vengono individuati come potenziali donatori di organi e per i quali è presente la volontà donativa. Il numero delle cornee donate e prelevate è limitato, in quanto solo l'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS) e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari partecipano al procurement delle cornee. Non essendo operativa nella Regione Sardegna una banca degli occhi, i tessuti oculari vengono pertanto inviati alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (FBOV), che provvede alla loro conservazione, selezione e allocazione.

L'Assessore rammenta che la Regione Sardegna collabora sino dal 2008 con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (FBOV), avendo sottoscritto, inizialmente, una convenzione in data 18 giugno



2008, rinnovata il 9 settembre 2013 per altri cinque anni, per la realizzazione del progetto “Donazione e trapianto di cornee”, finalizzato a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari.

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto è attualmente la prima banca degli occhi europea per numero di tessuti raccolti e distribuiti, è il centro di riferimento per le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per gli innesti corneali e distribuisce tessuti oculari su tutto il territorio nazionale e in 25 centri esteri e, rispetto ai centri delle altre Regioni, presenta un'offerta di tessuti e servizi più completa.

Nonostante la scadenza della convenzione, la FBOV ha continuato, e continua tutt'oggi, a garantire, in regime di prorogatio, la fornitura dei tessuti oculari destinati al trapianto a tutti i centri oculistici della Sardegna e seguita a ricevere i tessuti oculari prelevati in Sardegna sui donatori di organi, garantendo la fornitura gratuita del liquido di conservazione, dei contenitori appositi e facendosi carico delle spese di spedizione. Tale collaborazione ha consentito una ripresa dell'attività di donazione e trapianto dei tessuti oculari, che si era ridotta a pochissimi casi dopo l'obbligo nel 2003 di impiantare solo tessuti provenienti da Banche certificate.

Pertanto, l'Assessore ritiene che il proseguo della collaborazione con la FBOV, attraverso il coinvolgimento del Centro regionale trapianti e dei Coordinamenti ospedalieri delle strutture sanitarie coinvolte, possa contribuire all'incremento delle donazioni di tessuti oculari negli ospedali della Regione Sardegna, all'organizzazione dell'attività di prelievo e all'ottimizzazione della conservazione, selezione e allocazione dei tessuti oculari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per quanto premesso, propone di adottare uno schema tipo, allegato alla presente deliberazione, per la stipula di convenzioni tra le strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, per la realizzazione del progetto “Donazione e trapianto di cornee - un progetto per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari”, con le medesime tariffe di rimborso per le spese associate a tessuti e servizi forniti dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto riservate ai centri della Regione Veneto.

Propone, inoltre:

- di dare mandato alle strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) di procedere alla sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;



- di determinare in anni due la durata della convenzione, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione, salvo rinnovo, previo accordo tra le parti;
- di dare mandato:
 - a) al Coordinatore del Centro regionale trapianti della Regione Sardegna di elaborare e applicare, d'intesa con le strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, i protocolli operativi necessari alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione;
 - b) alla Direzione generale della Sanità di trasmettere la presente deliberazione alle strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare lo schema tipo per la stipula di convenzioni tra le strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, per la realizzazione del progetto "Donazione e trapianto di cornee - un progetto per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari", con le medesime tariffe di rimborso per le spese associate a tessuti e servizi forniti dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto riservate ai centri della Regione Veneto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alle strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) di procedere alla sottoscrizione della convenzione, secondo il predetto schema;
- di determinare in anni due la durata della convenzione, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione, salvo rinnovo previo accordo tra le parti;
- di dare mandato:
 - a) al Coordinatore del Centro regionale trapianti della Regione Sardegna di elaborare e applicare, d'intesa con le strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/34
DEL 19.06.2024

- accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, i protocolli operativi necessari alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione;
- b) alla Direzione generale della Sanità di trasmettere la presente deliberazione alle strutture sanitarie della Regione Sardegna (pubbliche e private accreditate) e alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde



CTSL	
Pagina	1 di 7
Operativa da	01/___/_

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“DONAZIONE E TRAPIANTO DI CORNEE-UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI PAZIENTI AFFETTI DI PATOLOGIE OCULARE”

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS, - Centro di Riferimento per la Regione Veneto ed il Friuli Venezia Giulia per gli Innesti Corneali e di Ricerca sulle Cellule Staminali Epiteliali, Certificata dal Centro Nazionale Trapianti e da *Certiquality* (Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015), con sede in Zelarino - Venezia, Via Paccagnella 11 – Padiglione Rama, c.f. 02320670272 – p.i. 03068370273, rappresentata dal Direttore, Dott. Diego Ponzin, di seguito denominata “Fondazione”

e

Azienda Sanitaria _____, codice fiscale _____, con sede in _____, di seguito denominata “Azienda”, rappresentata dal _____, Dott. _____, domiciliata presso,

Premesso che

La Regione Autonoma della Sardegna

- non intende istituire sul territorio una Banca degli Occhi, ma intende operare secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 che ha per oggetto la partecipazione delle Regioni alla collaborazione nel campo della fornitura, raccolta, esame, selezione, conservazione e distribuzione dei tessuti corneali a scopo di trapianti;
- ha come obiettivi quello di diffondere la cultura della donazione come scelta consapevole e di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari;
- intende nuovamente avvalersi della collaborazione della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus e dei servizi da quest'ultima messi a disposizione per raccogliere, selezionare, conservare e distribuire tessuti oculari idonei e sicuri per il trapianto

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s.

- è il centro di riferimento per gli innesti corneali delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e, dalla fine del 2002, è anche Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali Epiteliali;
- è la più importante struttura organizzata in Italia ed in Europa per la raccolta, la selezione e la distribuzione di tessuti corneali per i trapianti e per la cura di patologie del segmento anteriore dell'occhio;
- ha ricevuto la medaglia d'oro al Merito della Sanità Pubblica;
- è la prima Banca italiana iscritta nell'elenco delle Banche dei Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti;
- fa parte dell'Associazione Europea delle Banche degli Occhi, di cui è sede legale;
- fa parte della Società Italiana delle Banche degli Occhi;

Considerato

FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS
CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER GLI INNESTI CORNEALI E DI RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI EPITELIALI
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 - 30174 Zelarino Venezia
Tel. +39 041.9656400 - Fax +39 041.9656401 - e-mail: info@fbov.it - www.fbov.org

Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n° 83 (VE/299) - C.F. 02320670272 - P.I. 03068370273

CTSL	
Pagina	2 di 7
Operativa da	01/___/___

che la *Regione Autonoma della Sardegna* ha manifestato la volontà di collaborare nuovamente con la *Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS* per la realizzazione del progetto “donazione e trapianto di cornee - un progetto per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari” e che intende realizzare un programma di interventi teso ad incentivare e ottimizzare l’attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti

Si conviene quanto segue

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Azienda sanitaria e la Fondazione convengono di realizzare congiuntamente il progetto “Donazione e Trapianto di cornee – un progetto per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari”. La presente convenzione prevede il prelievo/la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus corneale, in accordo con la normativa vigente e il Codice Etico di Fondazione.

Art. 2 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. invio di tessuti oculari prelevati in Sardegna e destinati al trapianto.
2. Servizi di Eye Banking concernenti la fornitura di tessuti oculari o di altra derivazione, ma destinati all’uso oftalmico, accertamenti su tessuti oculari e servizi di Biobanca come indicati nell’allegato 1.

Art. 3 – GRUPPO DI COORDINAMENTO

I soggetti firmatari della presente convenzione istituiscono un Gruppo di Coordinamento con funzioni di indirizzo, consulenza, programmazione, monitoraggio e verifica dell’andamento del progetto. Il Gruppo di Coordinamento definisce, inoltre, la data d’inizio delle attività e in prossimità della scadenza dell’annualità, avrà il compito di ridefinire i programmi e le iniziative per l’anno successivo a seguito delle valutazioni effettuate.

Il Gruppo di Coordinamento è così composto:

Per l’Azienda Sanitaria:

- il Coordinatore Regionale dei trapianti o un suo delegato;
- il dirigente medico oculista componente del Comitato Tecnico Regionale Trapianti (CTRT) o un suo delegato;
- referente per le attività di trapianto dell’Azienda Sanitaria.

Per la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS:

- il Direttore Generale/Direttore Medico della Fondazione o un suo delegato.

Art. 4 - AVVIO ATTIVITA’

Le attività verranno realizzate a decorrere dalla data stabilita dal Gruppo di Coordinamento di cui all’art. 3 e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 – PROCEDURA

Attività di prelievo:

FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS
CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER GLI INNESTI CORNEALI E DI RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI EPITELIALI
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 - 30174 Zelarino Venezia
Tel. +39 041.9656400 - Fax +39 041.9656401 - e-mail: info@fbov.it - www.fbov.org

Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n° 83 (VE/299) - C.F. 02520670272 - P.I. 03068370273

CTSL	
Pagina	3 di 7
Operativa da	01/___/_

I Responsabili delle Strutture in cui si effettuano prelievi di cornee e tessuti oculari provvederanno, in occasione del prelievo, ad informare direttamente la Fondazione della presenza di tessuti oculari affinché la stessa provveda al loro ritiro tramite i propri corrieri, e il Coordinatore Locale della sede di prelievo che a sua volta avrà cura di informare il Coordinamento Regionale Trapianti.

La Banca s’impegna a fornire alle Strutture i kit necessari per il prelievo e per il trasporto dei tessuti, sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinamento Regionale Trapianti, sentito il Referente regionale per le attività di trapianto di cornee o un suo delegato.

Servizio Eye Banking - Tessuti per trapianto, chirurgia oculare e servizi:

Tessuti per trapianto, chirurgia oculare e servizi. La richiesta della cornea e dei tessuti per chirurgia oculare elettiva deve essere inoltrata secondo le modalità indicate dalle procedure di Fondazione, e accompagnata dall’autorizzazione scritta comprovante l’impegno al sostegno economico da parte della propria Amministrazione. Solo per le Pubbliche Amministrazioni, la richiesta dovrà obbligatoriamente essere accompagnata dall’ordine elettronico trasmesso mediante Nodo Smistamento Ordini (NSO), come previsto dalla Legge di bilancio 2018, decreto legge 7 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e della finanza e successivi. Se previsto, deve essere accompagnata anche dall’autorizzazione del proprio Centro Regionale di Riferimento (vedi “Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto” – Documento tecnico della Consulta Tecnica Permanente per i trapianti e del Centro Nazionale dei Trapianti).

Culture di cellule staminali limbari. La richiesta di preparazione del medicinale per terapie avanzate dovrà essere inoltrata conformemente alle disposizioni e alla documentazione fornita da Fondazione, come da accordo tecnico di fornitura, nel quale saranno definite le responsabilità di ciascuna parte. Le colture di cellule staminali epiteliali limbari saranno accompagnate dalla certificazione della Persona Qualificata di Fondazione attestante l’idoneità del preparato.

Art. 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Tessuti per trapianto, chirurgia oculare e servizi. Fondazione si impegna a inviare, su richiesta del chirurgo oftalmologo delle strutture sanitarie/oculistiche afferenti al Centro Regionale Trapianti della Regione Sardegna, cornee idonee al trapianto, altri tessuti e servizi per chirurgia oculare.

I tessuti provengono da donazioni ai sensi della vigente normativa italiana sui trapianti e sono distribuiti da Fondazione nei limiti della disponibilità, secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere, religione, appartenenza nazionale, credo, colore, in accordo con le proprie procedure operative, le linee guida del Centro Nazionale Trapianti, le norme italiane ed europee.

I tessuti sono accompagnati dalla certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo e comprovante l’avvenuta selezione del donatore, volta a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il trapianto.

Ai fini della tracciabilità, una volta eseguito l’intervento, il chirurgo dovrà compilare e inviare la "**scheda utilizzo**" che attesta l’uso del tessuto, contiene i dati del paziente ed eventuali notizie relative a complicanze, eventi o reazioni avverse gravi.

Culture di cellule staminali limbari. Fondazione si impegna, in accordo con il chirurgo oftalmologo della Struttura Sanitaria, ad effettuare l’amplificazione *in vitro* di cellule staminali epiteliali limbari fornite da quest’ultima nel rispetto delle normative vigenti in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva (Decreto del Ministro della Salute 16 gennaio 2015).

La Fondazione riceve i tessuti oculari prelevati in Sardegna dai donatori (sia heart beating che non heart beating) e provvede alla loro allocazione.

CTSL	
Pagina	4 di 7
Operativa da	01/___/___

La Fondazione fornisce il materiale necessario all'esecuzione dei prelievi dei tessuti oculari (kit monouso per ogni prelievo, liquido di conservazione) e, se necessario, del campione di sangue per screening sierologico e/o sieroteca). Il Coordinamento locale delle Aziende partecipanti al Programma assicura la raccolta e la trasmissione a Fondazione di tutte le informazioni cliniche necessarie alla valutazione del rischio e alla selezione del donatore.

Art. 7 – ONERI

Rimborsi

- relativamente al rimborso per le spese associate a tessuti e servizi forniti da Fondazione si rimanda all'allegato 1 della presente convenzione.
- per il rimborso relativo alla fornitura di colture di cellule staminali epiteliali limbari destinate al trapianto verrà applicata l'importo corrispondente alla "Tariffa Unica Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera associata al DRG 42", approvato dalla Conferenza dei Presidenti e degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, e definito nel documento "Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria" vigente per l'anno di riferimento. Non saranno oggetto di riaddebito le spese di trasporto da Fondazione alla Struttura Sanitaria e viceversa. Per eventuali servizi forniti riguardanti l'arruolamento del paziente e il follow-up successivo al trapianto verranno applicati i rimborsi riportati in allegato 1 della presente convenzione.
- La Fondazione assicura la distribuzione di tessuti oculari per trapianto a tutti gli ospedali pubblici o privati accreditati della Regione Sardegna secondo la priorità e la tariffa di rimborso assicurata ai centri della Regione Veneto.
- La Fondazione assicura la collaborazione gratuita per le attività di formazione ritenute necessarie dal Coordinatore regionale del CRT e che potranno essere svolte presso la sede di Fondazione o nell'ambito della Regione Sardegna; in particolare i Medici incaricati del prelievo saranno addestrati alle specifiche procedure mediante un corso di formazione da svolgersi presso la sede di Fondazione, che si fa carico dei costi relativi, con la sola eccezione dei costi vivi relativi a trasferta e alloggio;
- La Fondazione provvede ad un rimborso dei costi di procurement. Tale rimborso si intende così stabilito: euro 100 per ogni copia di tessuti oculari prelevati, accompagnata da campione di sangue per screening sierologico e/o sieroteca. Le modalità di fatturazione e rimborso sono stabilite dall'Azienda sanitaria;
- La Fondazione offre un grant di euro 1.000/mese per un totale di sei mesi, da destinare a cura del Coordinatore regionale del CRT, per supportare l'avvio delle attività.
-

Spese accessorie

- Le spese bancarie rimangono a carico dell'ordinante, e Fondazione si riserva di procedere al riaddebito delle stesse.
- Le spese di trasporto dei tessuti, e di eventuale materiale per valutazioni citologiche, istologiche e microbiologiche, sono a carico di Fondazione, ad eccezione delle situazioni che richiedono il ritiro in aeroporto da parte del personale ospedaliero o di corrieri locali.
- Le richieste motivate da ragioni di urgenza (condizione clinica grave) o di emergenza (mancato rispetto del preavviso di richiesta) saranno oggetto di un rimborso aggiuntivo per i costi relativi agli adempimenti normativi, di logistica e gestione straordinaria della richiesta.

L'Azienda sanitaria s'impegna a evadere i rimborsi dovuti a Fondazione entro **30 giorni** dalla data della fattura emessa da parte di Fondazione. In caso di ritardato o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale.

CTSL	
Pagina	5 di 7
Operativa da	01/___/_

Art. 8 – GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni comunicazione tra le parti riguardante la presente Convenzione dovrà essere indirizzata come segue:

- aspetti clinici, controversie e Codice Etico:

Azienda Sanitaria e CRT	Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
	Dott. Diego Ponzin, Tel. +39 041 965 6400, Fax +39 041 965 6401, e-mail: diego.ponzin@fbov.it

- programmazione degli interventi, distribuzione di tessuti:

Azienda Sanitaria e CRT	Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
	Dott. Carlo Griffoni, Tel. +39 041 965 6420, Fax +39 041 965 6421, e-mail: carlo.griffoni@fbov.it

- aspetti amministrativi:

Azienda sanitaria e CRT	Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
	Alessandra Fiore, Tel. + 39 041 965 6453, Fax + 39 041 965 6451, e-mail: alessandra.fiore@fbov.it

Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata triennale e sarà quindi valida fino al _____.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di 60 gg. dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACYE TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati relativi al paziente e all'intervento generati nell'espletamento della presente convenzione (cioè i dati relativi al centro di trapianto, al paziente prima e dopo il trapianto, compresi quelli relativi a efficacia e a eventi/reazioni avverse a breve e a lungo termine), raccolti in maniera funzionale all'erogazione del servizio stesso e in risposta ad obblighi normativi (tracciabilità permanente e monitoraggio di reazioni e/o eventi avversi), s'intendono in comproprietà tra Fondazione e la Struttura Sanitaria firmataria della presente convenzione.

Fondazione s'impegna a osservare le previsioni normative di cui al GDPR 679/2016 e al Dlgs 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati dei quali entra in possesso nell'esercizio e nell'espletamento della presente convenzione, in particolare dei dati particolari reperiti a cura della Struttura Sanitaria.

Art. 11 – RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il GDPR 679/2016 definisce:

- all'art. 4 il Responsabile del trattamento come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- all'art. 28, co. 3, che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- all'art. 28, co. 3, che il contratto o altro atto giuridico è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

CTSL	
Pagina	6 di 7
Operativa da	01/___/___

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016 la Fondazione, quale Responsabile Esterno al trattamento dei dati attinenti la presente convenzione, si impegna nei confronti della Struttura Sanitaria a:

- non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Struttura Sanitaria;
- ad informare la Struttura Sanitaria di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così alla Struttura Sanitaria l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- a trattare i dati personali su istruzione documentata della Struttura Sanitaria;
- a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- a tenere un registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del GDPR 679/2016 da aggiornare periodicamente;
- su indicazione della Struttura Sanitaria, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione in convenzione nel rispetto delle normative e linee guida applicabili;
- a mettere a disposizione della Struttura Sanitaria tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sopra citati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dalla Struttura Sanitaria o da un altro soggetto da questi incaricato.

Tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento di cui alla presente convenzione, come anche del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, La Fondazione si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

In particolare, si impegna ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

La Struttura Sanitaria si riserva il diritto di verificare l'esistenza di una procedura in essere presso la Fondazione per la valutazione dell'efficacia delle misure adeguate di sicurezza.

Qualora richiesto, la Fondazione si impegna a garantire la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza sull'infrastruttura fornita alla Struttura Sanitaria.

La Fondazione si impegna a informare la Struttura Sanitaria sull'andamento interno dell'applicazione della normativa in materia di trattamento dati, segnalando lo stato di adeguamento. In ogni momento deve essere consentita alla Struttura Sanitaria l'effettuazione delle verifiche periodiche da quest'ultimo ritenute opportune, eventualmente affidate ad auditor esterni.

Ai sensi dell'art. 33 del GDPR 679/2016 in caso di violazione dei dati personali la Fondazione è tenuta a notificare la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo. Contestualmente, deve informare tempestivamente la Struttura Sanitaria dell'avvenuta violazione, fornendo adeguata descrizione dell'evento e del tipo di dati che sono stati violati.

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile Esterno del trattamento. La Fondazione risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificatamente diretti agli incaricati/responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dalla Struttura Sanitaria nella presente convenzione.

La Struttura Sanitaria autorizza la Fondazione a ricorrere ai seguenti responsabili:

- Infocert SpA (società che gestisce la conservazione sostitutiva in termini di legge)

i quali sono sottoposti agli stessi obblighi e responsabilità ex art. 28 del GDPR 679/2016 quali responsabili esterni per conto della Fondazione e nell'interesse della Struttura Sanitaria.

CTSL	
Pagina	7 di 7
Operativa da	01/___/_

Art. 12 – CONTROVERSIE E CODICE ETICO

L'Azienda sanitaria con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare il Codice Etico di Fondazione (Allegato 2), e s'impegnano a rispettare i principi in esso contenuti e a riportare fatti o circostanze che costituiscono una violazione dei suddetti. Fondazione si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nel caso di provata violazione del Codice Etico da parte dell'Azienda sanitaria.

Art. 13 – VARIE

Le parti convengono che la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del DPR 26.4.86 n°131.

Art. 14 – RISOLUZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE

Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine massimo di trenta giorni.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia.

Zelarino Venezia li, _____

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Azienda sanitaria

Il Direttore Generale

Dott. _____

Per Fondazione Banca degli Occhi del Veneto

Il Direttore

Dott. Diego Ponzin

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente sottoscrivono le clausole 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13.

Per l'Azienda Sanitaria

Il Direttore Generale

Dott. _____

Per Fondazione Banca degli Occhi del Veneto

Il Direttore

Dott. Diego Ponzin



Sede Legale: Padiglione Rama - Via Paccagnella, 11 - 30174 Zelarino VE
 Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 83 (VE/299)
 C.F. 02320670272 P.I. 03068370273

RIMBORSI PER FORNITURA DI TESSUTI E SERVIZI

CSTL	ALLEGATO 1
Pagina	1 di 1
Operativa da	01/01/2019

Valori espressi in €

VENETO BANCA DEGLI OCCHI

PK	Cornea per Cheratoplastica Perforante	1.150,00
KLA	Cornea per allotrapianto cheratolimbare	1.400,00
EK	Cornea per endocheratoplastica	1.150,00
EKpL	Cornea pre-tagliata (lenticolo) per endocheratoplastica	2.050,00
EKpLpL	Lenticolo precaricato per endocheratoplastica	2.200,00
DMEK	Cornea preparata per cheratoplastica endoteliale descemetica	2.050,00
DMEKpL	Membrana precaricata per cheratoplastica endoteliale descemetica	2.150,00
ALK	Cornea per cheratoplastica lamellare anteriore	850,00
ALKL	Lenticolo per cheratoplastica lamellare anteriore	1.000,00
SC	Sclera	325,00
HAM	Porzione di Membrana amniotica per chirurgia oculare 3x3 cm.	525,00
HAM6	Porzione di Membrana amniotica per chirurgia oculare 6x6 cm.	950,00
iHAM	Porzione di Membrana amniotica collirio - 1 trattamento (4 porzioni)	250,00
CIT	Valutazione citologica della superficie corneale	265,00
IST	Valutazione istologica	265,00
MIC	Valutazione microbiologica	265,00
EM	Valutazione ultrastrutturale con microscopio elettronico	1.060,00
	Costi follow-up (allocazione di un tessuto su più pazienti)	320,00
	Costi aggiuntivi per fornitura tessuti di sicurezza	160,00
	Costi aggiuntivi per fornitura di tessuti in urgenza (entro 24h)	160,00
	Costi aggiuntivi per fornitura di tessuti in emergenza (perforante entro 72h)	160,00

BIOBANCA

Campioni per ricerca, formazione ed esercitazione

Cornee	160,00
Bulbo oculare	300,00
Sclera per attività di ricerca e/o esercitazione	300,00
Retina, Coroide, Nervo ottico e altri tessuti oculari	300,00
Cornea pre-tagliata (lenticolo) per endocheratoplastica	1.000,00
Lenticolo per cheratoplastica lamellare anteriore	800,00
Porzione Membrana amniotica per chirurgia oculare	500,00

ALLEGATO 2

CODICE ETICO

Premessa

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Fondazione siano chiaramente espressi e costituiscano l'elemento fondante della cultura dell'organizzazione, nonché lo *standard* di comportamento per i dipendenti e collaboratori nella realizzazione della missione e nella conduzione delle attività.

La missione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS è:

- far sì che la donazione di cornee sia una scelta libera, consapevole e in grado di dare conforto;
- migliorare la qualità della vita di chi è affetto da malattie oculari, operando a favore del recupero della vista e assistendo chi teme di perderla.

A tal fine, ha un ruolo centrale anche la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca di base e applicata, con lo scopo di trovare nuove soluzioni e/o strategie terapeutiche per la cura delle malattie oculari.

Fondazione è consapevole che la crescita umana e professionale di tutti gli operatori coinvolti nella donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule è funzionale al perseguimento della propria missione. Il Codice Etico, pertanto esprime la relazione imprescindibile fra valori (individuali, collettivi) e comportamenti coerenti con la missione stessa.

Il Codice Etico declina l'impegno di Fondazione (persone e organizzazione) nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, utenti, pazienti, collaboratori, amministratori, *partner*, fornitori, Pubblica Amministrazione, istituzioni di riferimento, famigliari dei donatori, popolazione).

Fondazione attua iniziative di promozione e adozione del Codice Etico al suo interno e nei confronti di *partner* e fornitori.

Poiché il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, esso costituisce un elemento rilevante ai fini del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo.

All'osservanza del Codice Etico sono tenuti i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, che sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni al Codice Etico e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001.

I valori fondanti

I valori alla base dell'operato di Fondazione sono:

Dono: condivisione del valore sociale della donazione di organi, tessuti e cellule.

Cura: visione dell'uomo nella sua interezza, secondo la quale "la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità" (OMS, 1978).

Cooperazione: sviluppo e mantenimento di buone relazioni umane e sociali all'interno e all'esterno dell'organizzazione, valorizzando la partecipazione degli *stakeholder*, condividendo idee e problemi, per incontrare i bisogni della collettività da servire.

Qualità: tensione nei confronti del costante miglioramento della sicurezza e qualità dei tessuti e dei servizi, attraverso il perfezionamento di tutte le attività.

Innovazione: studio di nuove soluzioni tecniche, organizzative e terapeutiche per il miglioramento delle attività di donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca.

Servizio: atteggiamento di rispetto e ascolto nei confronti dei bisogni della collettività.

Onestà: correttezza, completezza e trasparenza dell'informazione, correttezza nella gestione, responsabilità verso la collettività e le istituzioni di riferimento.

Rispetto per l'ambiente: perseguire e favorire il risparmio energetico, il riciclo, il corretto smaltimento dei rifiuti e la limitazione degli sprechi.

Tutela della salute e della sicurezza del personale.

Il Codice Etico

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS:

- opera secondo un principio di *buona fede* in tutti gli aspetti correlati alla donazione, al *procurement* di tessuti e cellule oculari, all'attività di diagnosi, cura e ricerca;
- agisce in osservanza di norme, leggi e regole deontologiche;
- rispetta la volontà e i diritti dei donatori e dei riceventi, compreso il diritto alla *privacy* e la confidenzialità dei dati. Assicura la riservatezza delle informazioni conosciute nell'esecuzione delle operazioni. Tratta i dati esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività e non divulga (comunica, diffonde o pubblica in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati;
- agisce in modo socialmente responsabile;
- comunica con il pubblico in modo trasparente, accurato e veritiero, rispettando chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni;
- non si esprime a favore, o contro, o per conto, di una banca degli occhi diversa da se stessa, o delle istituzioni di riferimento;
- applica criteri e una gestione *non-profit* a tutte le attività correlate a donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca, rifiutando qualunque forma di promessa o offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire interessi o vantaggi. Parimenti, non offre denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di riferimento, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni di valore modesto e/o simbolico;
- conduce le proprie attività in modo fiscalmente corretto e responsabile, in accordo con pratiche economiche e finanziarie condivise. Promuove la trasparenza, affidabilità ed integrità delle scritture contabili. Ogni operazione viene correttamente registrata, autorizzata e verificata;
- non agisce in modo discriminatorio. Rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne, comprese le attività di selezione e reclutamento del personale, non attua comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona. I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando il lavoro irregolare;
- favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza. Il dipendente rispetta tutte le leggi, gli *standard* e le procedure operative in materia di sicurezza e protezione ambientale;
- rimane estranea a partiti politici e organizzazioni sindacali, non sovvenziona in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale;
- promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti didattici e piani formativi;
- persegue il raggiungimento e il mantenimento della qualità in tutte le sue attività;
- attua o partecipa a progetti di innovazione e sviluppo volti a migliorare le attività di donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca;
- condanna il traffico illecito di organi, tessuti e cellule umane impegnandosi a trattare esclusivamente tessuti e cellule la cui tracciabilità sia documentata e legale.

FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ETS
CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER GLI INNESTI CORNEALI E DI RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI EPITELIALI
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 - 30174 Zelarino Venezia
Tel. +39 041.9656400 - Fax +39 041.9656401 - e-mail: info@fbov.it - www.fbov.org

Iscritta al RUNTS con DGR Veneto n° 311 del 13/03/24 - C.F. 02320670272 - P.I. 03068370273